

**INTERVENTI PER LA DIFFUSIONE PRESSO LE UTENZE DOMESTICHE
DI TARIFFE E OPZIONI TARIFFARIE CHE PREVEDANO
PREZZI DELL'ENERGIA ELETTRICA DIFFERENZIATI
SU DUE O PIU' RAGGRUPPAMENTI ORARI E
REGOLAZIONE DELL'OFFERTA AI CLIENTI DOMESTICI DI
"GARANZIE DI ORIGINE" DELL'ENERGIA ELETTRICA
DA FONTI RINNOVABILI**

Documento per la consultazione per la formazione di provvedimenti nell'ambito del procedimento avviato con deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 1 aprile 2003, n. 30/03, ai fini della formazione dei provvedimenti in materia di tariffe per il servizio di trasporto e di corrispettivi per i servizi di misura e vendita dell'energia elettrica, ai sensi dell'articolo 2, comma 12, lettere d) ed e), della legge 14 novembre 1995, n. 481, per il periodo di regolazione 2004 – 2007 e del procedimento avviato con deliberazione 13 dicembre 2004, n. 211/04, per la formazione di provvedimenti finalizzati ad incentivare l'estensione di tariffe elettriche differenziate per raggruppamenti orari ai clienti domestici in bassa tensione.

7 marzo 2005

Premessa

Il presente documento per la consultazione si inserisce:

- a) *nell'ambito del procedimento avviato con deliberazione 13 dicembre 2004, n. 211/04 (di seguito: deliberazione n. 211/04), finalizzato a:*
- *indurre, anche attraverso disincentivi, le imprese distributrici a rendere disponibili a tutti i clienti domestici misuratori in grado di rilevare l'energia elettrica su due o più raggruppamenti orari;*
 - *estendere gradualmente a tutti i clienti domestici l'accesso a tariffe con prezzi differenziati per raggruppamenti orari, che incentivino lo spostamento dei consumi verso le ore in cui il costo di acquisto e di dispacciamento dell'energia elettrica è più basso;*
 - *definire meccanismi per la corretta allocazione dei benefici in termini di minor costo di approvvigionamento dell'energia elettrica derivanti dallo spostamento dei consumi verso i raggruppamenti orari in cui il costo di acquisto e di dispacciamento dell'energia elettrica è più basso;*
- b) *nell'ambito del procedimento avviato con deliberazione 1 aprile 2003, n. 30/03, in relazione alla definizione della disciplina dell'offerta alle utenze domestiche in bassa tensione di "garanzie di origine" dell'energia elettrica da fonti rinnovabili.*

Il documento illustra le proposte dell'Autorità relative all'introduzione di un meccanismo che prevede particolari modalità applicative delle tariffe amministrative per le utenze domestiche (tariffe D2 e D3), nella prospettiva di graduale estensione dell'applicazione di tariffe biorarie o multiorarie a tutti i clienti domestici.

Sono inoltre proposte per la consultazione alcune soluzioni relativamente alla regolazione dell'offerta ai clienti domestici di "garanzie di origine" dell'energia elettrica da fonti rinnovabili.

Il documento per la consultazione viene diffuso per offrire l'opportunità a tutti i soggetti interessati di presentare osservazioni e proposte. Prima che l'Autorità proceda all'emanazione dei provvedimenti previsti potranno anche essere organizzate audizioni con i soggetti interessati.

I soggetti interessati sono invitati a far pervenire all'Autorità le proprie osservazioni e proposte, per iscritto, entro il 29 aprile 2005.

Osservazioni e proposte dovranno pervenire al seguente indirizzo tramite uno solo di questi mezzi: posta, fax o e-mail.

Autorità per l'energia elettrica e il gas
Direzione tariffe
piazza Cavour 5 – 20121 Milano
tel. 02 65565311 fax 0265565222
e-mail: tariffe@autorita.energia.it
sito internet: www.autorita.energia.it

Indice

1. <i>Introduzione</i>	4
2. <i>Il sistema tariffario per utenze domestiche attualmente in vigore</i>	8
3. <i>Proposte per la graduale diffusione di tariffe biorarie o multiorarie a tutta la clientela domestica</i>	9
4. <i>Esigenze di adeguamento dei meccanismi di perequazione</i>	14
5. <i>Obblighi informativi</i>	19
6. <i>Installazione e attivazione dei misuratori atti a rilevare l'energia elettrica consumata nei raggruppamenti orari e adeguamento della remunerazione del servizio di misura</i>	20
7. <i>Regolazione dell'offerta alle utenze domestiche di "garanzie di origine" dell'energia elettrica da fonti rinnovabili</i>	23

1. Introduzione

L'Autorità ha da tempo promosso la diffusione di tariffe che prevedano una differenziazione per raggruppamenti orari del prezzo dell'energia elettrica.

Per quanto riguarda i clienti finali non domestici facenti ancora parte del mercato vincolato, l'Autorità ha previsto fin dall'anno 2002 l'applicazione di una componente tariffaria a copertura dei costi di approvvigionamento dell'energia elettrica differenziata su fasce orarie¹, applicata in funzione della presenza presso i clienti stessi di un misuratore in grado di rilevare l'energia elettrica prelevata in ciascuna fascia oraria.

Più recentemente, il Testo integrato² approvato con deliberazione dell'Autorità 30 gennaio 2004, n. 5/04 (di seguito: deliberazione n. 5/04), ha previsto piani di installazione dei suddetti misuratori, con scadenze temporali differenziate a seconda del livello di tensione e della potenza disponibile. Con deliberazione 23 febbraio 2005, n. 33/05, inoltre, l'Autorità ha introdotto misure di gradualità finalizzate a mitigare gli effetti derivanti dall'improvvisa variazione di trattamento tariffario per i clienti del mercato vincolato ai quali viene installato un misuratore multiorario o orario.

Relativamente ai clienti finali del mercato vincolato con contratti per l'utenza domestica in bassa tensione (di seguito: clienti domestici), l'attuale disciplina tariffaria prevede un sistema di tariffe amministrative caratterizzate da corrispettivi a copertura dei costi di approvvigionamento dell'energia elettrica non differenziati per raggruppamenti orari. In aggiunta, le imprese distributrici possono offrire, previa approvazione da parte dell'Autorità, opzioni tariffarie ulteriori domestiche.

L'intenzione dell'Autorità di incentivare l'ampliamento dell'offerta di opzioni tariffarie ulteriori domestiche biorarie e multiorarie, era già stata prospettata nell'ambito del primo documento per la consultazione relativo alla regolazione delle tariffe elettriche

¹ Le fasce orarie sono le fasce F1, F2, F3 e F4 e le fasce FB1 e FB2 definite dal Testo integrato, allegato A alla deliberazione 30 gennaio 2004, n. 5/04 come successivamente modificato e integrato; con il termine "raggruppamenti orari", saranno più genericamente indicati raggruppamenti di ore non necessariamente coincidenti con le fasce orarie definite dal Testo integrato.

² Il "Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione, misura e vendita dell'energia elettrica" è l'Allegato A alla deliberazione 30 gennaio 2004, n. 5/04.

nel periodo 2004-2007³ e ripresa, successivamente, nella relazione tecnica della deliberazione n. 5/04.

In occasione dell'approvazione delle opzioni tariffarie per il secondo semestre 2004, avvenuta con deliberazione 23 giugno 2004, n. 98/04 (di seguito: deliberazione n. 98/04), l'Autorità ha preannunciato l'invio alle imprese distributrici di una raccomandazione affinché, per l'anno 2005, fosse ampliata l'offerta di opzioni ulteriori domestiche, prevedendo una loro più vasta applicabilità ed una differenziazione per raggruppamenti orari e su base settimanale del prezzo dell'energia elettrica. Detta raccomandazione è stata inviata alle imprese distributrici lo scorso mese di settembre 2004, nell'imminenza della proposta delle opzioni tariffarie per l'anno 2005, ed ha trovato riscontro in una più articolata offerta di opzioni ulteriori domestiche biorarie.

La diffusione di tariffe con articolazione del prezzo dell'energia elettrica su più raggruppamenti orari:

- consente di trasferire ai clienti finali un segnale di prezzo più aderente ai costi connessi con l'erogazione del servizio elettrico rispetto ad un sistema di tariffazione di tipo monorario;
- offre ai clienti finali l'opportunità di ridurre la spesa sostenuta per il consumo di energia elettrica;
- incentiva l'uso razionale da parte dei clienti finali della capacità di generazione di energia elettrica e della capacità di trasporto delle reti di trasmissione e di distribuzione. Ciò comporta un utilizzo più efficiente del mix di impianti di generazione ed un minore rischio di scompensi tra richiesta di potenza e capacità di produzione e di trasporto dell'energia elettrica.

Più in generale, incentivando lo spostamento dei consumi di energia elettrica verso raggruppamenti orari in cui la domanda è inferiore, la diffusione di tariffe

³Documento per la consultazione 1 luglio 2003 "Tariffe per il servizio di trasporto e corrispettivi per i servizi di misura e vendita dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 1 gennaio 2004- 31 dicembre 2007"

biorarie/multiorarie può favorire la riduzione del costo complessivo di erogazione del servizio elettrico.

Peraltro, è comunque necessario sottolineare che il passaggio da una tariffazione di tipo monorario ad un'articolazione bioraria/multioraria del prezzo dell'energia elettrica, non comporta necessariamente un vantaggio in termini di riduzione della spesa sostenuta per il consumo di energia elettrica da parte del singolo cliente. Poiché la tariffazione monoraria esprime il costo medio di approvvigionamento, la differenziazione del prezzo dell'energia elettrica per raggruppamenti orari comporterà necessariamente la fissazione di livelli di prezzo superiori alla media in alcuni gruppi di ore e inferiori in altri; di conseguenza la convenienza per il cliente finale dipenderà dalla sua disponibilità e dalla sua capacità di spostare i propri consumi dalle ore ad alto costo verso le ore in cui il costo di approvvigionamento dell'energia elettrica è inferiore.

Affinché il segnale di prezzo possa tradursi in un effettivo vantaggio per i singoli clienti e per il sistema elettrico nel suo complesso, assume dunque primaria importanza la disponibilità per i clienti finali di adeguate informazioni riguardo all'articolazione temporale dei propri consumi di energia elettrica, onde poter valutare la convenienza a modificare detta articolazione.

Con riferimento alla clientela domestica, presso la quale solo recentemente è stata avviata l'installazione di misuratori idonei a rilevare i prelievi di energia elettrica su due o più raggruppamenti orari, va tenuto presente che le informazioni attualmente disponibili non sono generalmente sufficienti a valutare in che misura debba essere modificato il profilo di prelievo per poter ottenere una riduzione di spesa tramite un'opzione bioraria o multioraria.

La diffusione di misuratori in grado di rilevare i consumi per raggruppamenti orari, pertanto, non costituisce solamente un fattore indispensabile per l'ampliamento dell'offerta di opzioni biorarie o multiorarie, ma è anche l'unico strumento che rende disponibili ai clienti domestici le informazioni riguardo al proprio profilo di prelievo dell'energia elettrica.

Alla luce di tali considerazioni, l'Autorità ritiene auspicabile:

- indurre, anche attraverso disincentivi, le imprese distributrici a rendere disponibili a tutti i clienti domestici misuratori in grado di rilevare l'energia elettrica su due o più raggruppamenti orari;

- che il processo di diffusione di tariffe elettriche biorarie/multiorarie preveda un periodo di transizione durante il quale sensibilizzare i clienti finali relativamente a rischi e opportunità derivanti da tali strutture tariffarie. In tale prospettiva appare opportuno introdurre su ampia scala meccanismi tariffari che favoriscano la responsabilizzazione dei clienti domestici nell'obiettivo di spostare i consumi di energia elettrica verso ore in cui la domanda è inferiore, prevedendo nel contempo meccanismi di tutela che, nel transitorio, li garantiscano dal rischio di penalizzazioni nel caso di scarsa capacità di spostamento del carico.

Con il presente documento, inoltre, l'Autorità intende sottoporre a consultazione i propri orientamenti in materia di regolamentazione dell'offerta di opzioni ulteriori domestiche che prevedano differenziazioni di prezzo collegate all'utilizzo di fonti rinnovabili di cui all'art. 2, comma 15, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: opzioni domestiche "verdi").

Nel precedentemente richiamato documento per la consultazione 1 luglio 2003⁴, l'Autorità aveva proposto di rendere obbligatoria l'offerta di opzioni domestiche "verdi". Tale ipotesi era stata successivamente accantonata, anche tenendo conto delle osservazioni avanzate da parte dei soggetti interessati che inducevano a privilegiare l'introduzione di meccanismi di incentivazione alle imprese distributrici piuttosto che prevedere obblighi stringenti. In tale prospettiva, nella relazione tecnica alla deliberazione n. 5/04, si preannunciava l'avvio dello studio di interventi tesi a favorire la proposta delle suddette opzioni ulteriori domestiche "verdi". Le proposte formulate nel seguito del documento rappresentano il frutto di tale studio e tengono conto anche dell'evoluzione organizzativa del settore, in particolare, in relazione all'avvio dell'operatività della società Acquirente unico S.p.A. (di seguito: Acquirente unico) di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto legislativo n. 79/99).

⁴ Vedi nota 3.

2. Il sistema tariffario per utenze domestiche attualmente in vigore

La disciplina vigente per i clienti domestici prevede l'applicazione di due tariffe amministrative: la tariffa D2, applicata ai clienti domestici limitatamente all'abitazione di residenza anagrafica e con potenza contrattualmente impegnata fino a 3 kW, e la tariffa D3, applicata ai non residenti e ai residenti con potenza contrattualmente impegnata superiore a 3 kW.

In termini di struttura entrambe le tariffe D2 e D3 prevedono tre corrispettivi:

- il corrispettivo fisso, espresso in centesimi di euro per punto di prelievo per anno, a copertura dei costi commerciali e di misura (attività commerciali connesse all'erogazione del servizio elettrico quali la fatturazione, l'installazione e manutenzione del misuratore, la rilevazione e registrazione dei consumi);
- il corrispettivo di potenza, espresso in centesimi di euro per kW per anno, a copertura di una parte dei costi di distribuzione dell'energia elettrica;
- il corrispettivo di energia, espresso in centesimi di euro per kWh, a copertura dei costi di trasmissione, della restante parte dei costi di distribuzione e dei costi di approvvigionamento dell'energia elettrica.

Tali tariffe prevedono corrispettivi di energia non differenziati per raggruppamenti orari.

In alternativa alle tariffe amministrative le imprese distributrici hanno inoltre la facoltà di offrire ai propri clienti domestici, previa approvazione dell'Autorità, opzioni tariffarie ulteriori domestiche che possono contemplare una diversa combinazione dei corrispettivi fisso, di potenza e di energia rispetto alle tariffe obbligatorie, come nel caso delle opzioni biorarie che prevedono corrispettivi di energia differenziati su due raggruppamenti orari.

In merito occorre precisare che l'articolazione bioraria o multioraria dei corrispettivi di energia può riguardare sia la componente a copertura dei costi di trasmissione e di quota parte dei costi di distribuzione, sia quella a copertura dei costi di approvvigionamento dell'energia elettrica.

La scelta di articolare su raggruppamenti orari o meno la componente a copertura dei costi di distribuzione, costi direttamente controllabili da parte dell'impresa distributtrice,

si ritiene debba essere lasciata all'impresa distributrice stessa, chiamata a valutare l'opportunità di trasferire ai clienti finali un segnale di prezzo circa gli "stati di criticità" dell'utilizzo della rete di distribuzione. In tale prospettiva, l'articolazione bioraria o multioraria della componente a copertura dei costi di distribuzione non richiede specifici meccanismi di perequazione.

Per contro, poiché i costi di approvvigionamento dell'energia elettrica nell'attuale struttura organizzativa del settore rappresentano una voce di costo non direttamente controllabile da parte dell'impresa distributrice, la possibilità di prevedere un'articolazione bioraria o multioraria della relativa componente tariffaria deve essere accompagnata dalla presenza di adeguati meccanismi di garanzia della copertura dei costi di approvvigionamento sostenuti dall'impresa distributrice.

In tale prospettiva, con la deliberazione n. 211/04 l'Autorità ha integrato i pre-vigenti meccanismi di perequazione delle tariffe domestiche, al fine di garantire la copertura dei costi sostenuti dalle imprese distributrici per l'approvvigionamento dell'energia elettrica. In particolare, l'Autorità ha disposto la "perequabilità" delle opzioni ulteriori biorarie domestiche a condizione che risultino rispettati alcuni vincoli finalizzati a:

- evitare l'applicazione di corrispettivi a copertura dei costi di acquisto e di dispacciamento dell'energia elettrica non coerenti con i costi di approvvigionamento sottostanti;
- tutelare i clienti domestici che scelgono tali opzioni, limitando il rischio di aggravii di costo eccessivi in caso di non sufficiente spostamento dei consumi verso i raggruppamenti orari a basso costo.

3. Proposte per la graduale diffusione di tariffe biorarie o multiorarie a tutta la clientela domestica

L'Autorità ritiene auspicabile la diffusione su tutto il territorio nazionale di tariffe e opzioni tariffarie destinate alle utenze domestiche, caratterizzate da un'articolazione bioraria o multioraria della componente a copertura dei costi di approvvigionamento. L'efficacia di tale evoluzione tariffaria è strettamente legata alla disponibilità da parte dei clienti di adeguate informazioni circa il proprio profilo di prelievo, informazioni ad oggi ancora largamente insufficienti vista la recente e ancora non completa campagna di installazione di misuratori idonei allo scopo.

In tale prospettiva, l'Autorità intende prevedere forme di gradualità rispetto all'applicazione automatica di tariffe caratterizzate da strutture biorarie o multiorarie, ma allo stesso tempo ritiene opportuno che tali meccanismi di gradualità debbano trovare applicazione in tempi rapidi e su vasta scala. A tal fine, per i clienti domestici dotati di misuratori idonei⁵, è prevista l'attivazione di incentivi tariffari applicati automaticamente alle tariffe amministrative, finalizzati a indurre la modifica del profilo di prelievo, favorendo lo spostamento dei consumi verso le ore caratterizzate da basso carico.

In particolare, l'Autorità intende prevedere che a tutti i clienti domestici dotati di misuratore idoneo che decidono di non adottare un'opzione tariffaria ulteriore bioraria o multioraria offerta dal proprio distributore, venga automaticamente applicata una specifica modalità applicativa della tariffa D2, ovvero della tariffa D3.

Tale modalità applicativa consiste nell'applicazione di uno sconto sulla componente a copertura dei costi di approvvigionamento dell'energia elettrica (componente CAD) applicato ai prelievi delle giornate di domenica di ciascun periodo di fatturazione, a condizione che nel medesimo periodo di fatturazione la quota dei prelievi effettuati nelle ore comprese tra le 9 e le 20 dei giorni dal lunedì al sabato, sia risultata non superiore ad una determinata percentuale del prelievo complessivo.

Più in particolare, nel caso in cui, in ciascun periodo di fatturazione, il prelievo di energia elettrica nelle ore comprese tra le 9 e le 20 dei giorni dal lunedì al sabato (di seguito richiamate anche come: ore di alto carico) sia compreso tra il 20 e il 30% del prelievo totale, al cliente domestico verrà riconosciuta una riduzione pari al 35% della componente CAD applicata ai prelievi di energia elettrica effettuati nella giornata di domenica.

La riduzione della componente CAD applicata ai prelievi di energia elettrica effettuati nella giornata di domenica sarà invece pari al 50%, qualora il prelievo di energia elettrica nelle ore comprese tra le 9 e le 20 dei giorni dal lunedì al sabato risulti inferiore al 20% del prelievo totale.

⁵ Per misuratore idoneo si intende un misuratore atto alla rilevazione dell'energia elettrica prelevata su due o più raggruppamenti orari, comunque in grado di gestire le modalità applicative delle tariffe D2 e D3 descritte nel seguito del presente paragrafo.

Al fine di limitare il rischio di diffusione di comportamenti opportunistici tesi al raggiungimento dello sconto domenicale tramite un aumento artificioso dei consumi nelle ore vuote (e in particolare nelle ore domenicali), tale da bilanciare i consumi in ore di alto carico, l'Autorità intende inoltre valutare l'opportunità di introdurre vincoli sul livello dei consumi.

Una prima ipotesi prevede l'introduzione di un limite assoluto ai consumi in ore di alto carico, superato il quale il meccanismo di sconto nelle ore domenicali non viene in nessun caso applicato. Tale limite si ritiene possa essere fissato pari a 22 kWh/settimana per utenze fino a 3 kW di potenza contrattualmente impegnata e 28 kWh/settimana per utenze con potenza contrattualmente impegnata superiore a 3 kW. La verifica del rispetto del vincolo ai consumi in ore di alto carico farà riferimento al singolo ciclo di fatturazione. Sempre ai fini dell'applicazione del meccanismo di sconto domenicale, fermo restando quanto disposto dalla deliberazione 29 dicembre 1999, n. 200/99 in relazione alla periodicità di fatturazione dei consumi e nel rispetto del principio di non discriminazione tra i clienti, l'Autorità ritiene inoltre che i periodi compresi in ciascun ciclo di fatturazione debbano includere un numero di giorni multiplo di sette, con un minimo di sette settimane ed un massimo di dieci settimane.

In alternativa al vincolo sui consumi in ore di alto carico, l'Autorità potrebbe introdurre un limite massimo ai consumi nelle giornate di domenica ai quali possono essere applicati gli sconti. In questo caso il limite si ritiene possa essere fissato in 12 kWh/giorno. I consumi eccedenti i 12 kWh/giorno verranno in ogni caso fatturati secondo i corrispettivi di energia ordinari previsti dalle tariffe D2 o D3.

L'Autorità ritiene che i meccanismi di incentivo descritti possano essere attivati a partire dall'ultimo bimestre dell'anno 2005.

Di seguito sono riportati diversi scenari possibili con riferimento al risparmio annuo ottenibile da clienti domestici con tariffa D2 o D3, ipotizzando il raggiungimento della prima o della seconda soglia di riduzione dei consumi nei periodi di alto carico e prevedendo diversi livelli di consumo totale e di spostamento dei consumi di energia elettrica nella giornata di domenica. Con riferimento alle simulazioni nel caso di clienti cui è attribuita la tariffa D2, lo sconto è applicato ai differenti livelli della componente

CAD prevista per ciascuno scaglione di consumo, attribuendo i consumi domenicali a detti scaglioni con criterio pro-quota/giorno.

Le simulazioni sono state condotte utilizzando le tariffe in vigore nel primo trimestre 2005.

Tab. 1 Valutazione del possibile risparmio annuo per i clienti domestici derivante dall'applicazione del meccanismo di incentivazione proposto

Sconto per utente con tariffa D2 (consumo di 2700 kWh/anno)			Livello di sconto sulla componente CAD	
ipotesi aumento consumi domenica	kWh soggetti a sconto		35%	50%
0%	372	Sconto annuo (€) In % rispetto alla spesa annua *	8,73 3,0%	12,47 4,3%
15%	428	Sconto annuo (€) In % rispetto alla spesa annua *	10,04 3,5%	14,34 5,0%
20%	447	Sconto annuo (€) In % rispetto alla spesa annua *	10,47 3,6%	14,96 5,2%
25%	465	Sconto annuo (€) In % rispetto alla spesa annua *	10,91 3,8%	15,58 5,4%

* La spesa annua calcolata su 2700 kWh con tariffa D2 (meccanismo attuale) netto imposte è pari a 287,29 euro

Sconto per utente con tariffa D3 (consumo di 2700 kWh/anno)			Livello di sconto sulla componente CAD	
ipotesi aumento consumi domenica	kWh soggetti a sconto		35%	50%
0%	372	Sconto annuo (€) In % rispetto alla spesa annua *	10,05 2,4%	14,36 3,4%
15%	428	Sconto annuo (€) In % rispetto alla spesa annua *	11,56 2,7%	16,52 3,9%
20%	447	Sconto annuo (€) In % rispetto alla spesa annua *	12,07 2,8%	17,24 4,1%
25%	465	Sconto annuo (€) In % rispetto alla spesa annua *	12,57 3,0%	17,95 4,2%

* La spesa annua calcolata su 2700 kWh con tariffa D3 (meccanismo attuale) netto imposte è pari a 424,11 euro

Sconto per utente con tariffa D2 (consumo di 3500 kWh/anno)

			Livello di sconto sulla componente CAD	
			35%	50%
ipotesi aumento consumi domenica	kWh soggetti a sconto			
0%	482	Sconto annuo (€) In % rispetto alla spesa annua *	11,31 2,5%	16,16 3,5%
15%	555	Sconto annuo (€) In % rispetto alla spesa annua *	13,01 2,8%	18,58 4,1%
20%	579	Sconto annuo (€) In % rispetto alla spesa annua *	13,57 3,0%	19,39 4,2%
25%	603	Sconto annuo (€) In % rispetto alla spesa annua *	14,14 3,1%	20,20 4,4%

* La spesa annua calcolata su 3500 kWh con tariffa D2 (meccanismo attuale) netto imposte è pari a 458,25 euro

Sconto per utente con tariffa D3 (consumo di 3500 kWh/anno)

			Livello di sconto sulla componente CAD	
			35%	50%
ipotesi aumento consumi domenica	kWh soggetti a sconto			
0%	482	Sconto annuo (€) In % rispetto alla spesa annua *	13,03 2,5%	18,62 3,5%
15%	555	Sconto annuo (€) In % rispetto alla spesa annua *	14,99 2,8%	21,41 4,1%
20%	579	Sconto annuo (€) In % rispetto alla spesa annua *	15,64 3,0%	22,34 4,2%
25%	603	Sconto annuo (€) In % rispetto alla spesa annua *	16,29 3,1%	23,27 4,4%

* La spesa annua calcolata su 3500 kWh con tariffa D3 (meccanismo attuale) netto imposte è pari a 528,19 euro

Spunti per la consultazione	
S1.	Si reputano efficaci i meccanismi incentivanti da applicarsi alle tariffe D2 e D3 sopra descritti, al fine di promuovere lo spostamento dei consumi domestici verso le ore caratterizzate da un costo di approvvigionamento minore?
S2.	Si condivide l'individuazione dei livelli di sconto pari al 35% ed al 50% dei corrispettivi di energia previsti dalle tariffe D2 e D3?
S3.	Si ritiene opportuno introdurre vincoli sul livello dei consumi al fine di limitare il rischio di diffusione di comportamenti opportunistici tesi al raggiungimento dello sconto domenicale? Se sì, quale dei meccanismi proposti si ritiene preferibile e per quale ragione?
S4.	Si condivide l'ipotesi di prevedere che i cicli di fatturazione debbano obbligatoriamente includere un numero di giorni multiplo di sette, con un minimo di sette settimane e un massimo di dieci settimane?
S5.	Si ritiene opportuno che il meccanismo di incentivi preveda l'applicazione degli sconti anche nelle ore comprese tra le 20 e le 24 del sabato?
S6.	Si ritiene opportuno che il meccanismo di incentivi preveda l'applicazione di sconti anche nelle giornate festive infrasettimanali?
S7.	Si ritiene che l'introduzione dei meccanismi incentivanti da applicarsi alle tariffe D2 e D3 sopra descritti comporti difficoltà applicative dal punto di vista della gestione amministrativa e/o dell'adeguamento dei sistemi di misura?
S8.	Si condivide la proposta di prevedere l'attivazione dei meccanismi incentivanti da applicarsi alle tariffe D2 e D3 sopra descritti, a partire dall'ultimo bimestre dell'anno 2005?

4. Esigenze di adeguamento dei meccanismi di perequazione

4.1 Perequazione dei minori ricavi derivanti dai meccanismi di incentivazione previsti per i clienti con tariffe amministrative D2 e D3

Nell'attuale struttura organizzativa del settore elettrico, il soggetto responsabile dell'approvvigionamento dell'energia elettrica destinata ai clienti del mercato vincolato è l'Acquirente unico. L'impresa distributrice acquista l'energia elettrica destinata ai clienti del mercato vincolato dall'Acquirente unico e la cede a detti clienti applicando i corrispettivi fissati dall'Autorità. In tale contesto il costo di approvvigionamento dell'energia elettrica rappresenta un costo "passante" per l'impresa distributrice (salvo il riconoscimento standard delle perdite di rete) e pertanto eventuali differenziali tra il prezzo di cessione corrisposto dalle imprese distributrici all'Acquirente unico ed i ricavi ottenuti dall'applicazione dei corrispettivi finali ai clienti del mercato vincolato devono essere recuperati tramite meccanismi di perequazione.

L'introduzione dei meccanismi incentivanti destinati ad essere applicati alle tariffe amministrative D2 e D3 descritti nel precedente paragrafo, nel caso di raggiungimento da

parte dei clienti degli obiettivi di spostamento dei consumi al di fuori del raggruppamento orario ad alto carico, comporta una riduzione del ricavo ottenuto dall'impresa distributrice. Tale minor ricavo, considerato il vigente meccanismo di perequazione dei ricavi ottenuti dall'applicazione delle tariffe D2 e D3, di cui all'articolo 48 del Testo integrato, deve essere adeguatamente compensato.

Il meccanismo con cui tale compensazione verrà garantita, peraltro, assume grande rilevanza in particolare in relazione alle logiche di recupero in tariffa del relativo onere: tale meccanismo, infatti, deve essere coerente con l'obiettivo di garantire il trasferimento del minor costo di approvvigionamento conseguente allo spostamento della domanda verso ore a basso carico in capo ai clienti che hanno consentito tale spostamento con il proprio comportamento di consumo. In altri termini, con il progressivo diffondersi dell'applicazione di tariffe biorarie ai clienti domestici, assumerà sempre maggiore importanza la corretta allocazione dei relativi oneri di perequazione.

In merito, occorre tenere presente che uno spostamento dei consumi verso raggruppamenti orari in cui il costo di approvvigionamento dell'energia elettrica è inferiore, ad invarianza di tutte le altre condizioni, comporta una riduzione del costo complessivo connesso all'erogazione del servizio elettrico. Con riferimento ai clienti del mercato vincolato, dunque, tale vantaggio è colto in prima istanza dall'Acquirente unico, sotto forma di una riduzione del costo di approvvigionamento dell'energia elettrica. Tale riduzione, in assenza di altri interventi, si tradurrebbe in una riduzione del prezzo di cessione applicato dall'Acquirente unico alle imprese distributrici e, conseguentemente, in una riduzione dei corrispettivi finali applicati alla generalità della clientela del mercato vincolato, indifferenziata tra clienti che hanno contribuito allo spostamento del carico e clienti che non vi hanno partecipato.

L'Autorità intende pertanto prevedere che l'onere connesso alla compensazione dei minori ricavi derivanti dai meccanismi incentivanti destinati ad essere applicati alle tariffe amministrative D2 e D3, venga compensato dall'Acquirente unico. In linea di principio, in tal modo, se lo sconto riconosciuto ai clienti domestici che modificano la propria domanda elettrica fosse commisurato in maniera tale da corrispondere esattamente al minor costo di approvvigionamento goduto dall'Acquirente unico, il prezzo di cessione da questi applicato (e, conseguentemente, i corrispettivi finali)

risulterebbe invariato, garantendo così l'integrale trasferimento dei minori costi di approvvigionamento ai clienti che li hanno resi possibili.

In termini applicativi, la copertura del minor ricavo derivante dai meccanismi incentivanti destinati ad essere applicati alle tariffe amministrative D2 e D3 verrà garantita dall'Acquirente unico, assicurando così alle imprese distributrici la piena copertura dei costi sostenuti per l'approvvigionamento dell'energia elettrica destinata ai clienti domestici. In particolare l'impresa distributtrice sarà tenuta a dare separata evidenza contabile ai minori ricavi derivanti dall'applicazione degli sconti ai consumi domenicali e dovrà comunicarne l'importo all'Acquirente unico con cadenza mensile. L'importo complessivo, dichiarato ogni mese, verrà detratto dall'Acquirente unico nella fattura dei corrispettivi per la cessione all'impresa distributtrice dell'energia elettrica destinata ai clienti del mercato vincolato relativa al medesimo mese.

Parallelamente, il prezzo di cessione dell'Acquirente unico alle imprese distributrici per la vendita al mercato vincolato sarà adeguato per comprendere, oltre alle componenti già previste dall'articolo 30.1 del Testo integrato, anche la componente necessaria a compensare i minori ricavi derivanti dall'applicazione del meccanismo di sconti domenicali applicati alle tariffe D2 e D3.

Di seguito sono riportate alcune stime dell'onere oggetto di compensazione da parte dell'Acquirente unico che deriverebbe dall'applicazione del meccanismo di sconti illustrato nel paragrafo 3, ipotizzando che il numero di clienti domestici in grado di raggiungere almeno l'obiettivo di spostamento di carico minimo (meno del 30% dei consumi concentrati nelle ore ad alto carico) sia pari a circa 5 milioni (che corrisponde a poco meno del 20% della clientela domestica nazionale).

Le simulazioni sono state condotte ipotizzando diversi livelli di aumento del consumo di energia elettrica nelle giornate di domenica (aumento conseguente all'obiettivo del cliente finale di massimizzare il proprio vantaggio) e diverse combinazioni nel mix di sconto 35% - 50% (a seconda del raggiungimento delle due soglie di riduzione del consumo nelle ore ad alto carico previste dal meccanismo di incentivo illustrato nel paragrafo 3).

Come nella simulazione riportata nel paragrafo 3, anche in questo caso sono state utilizzate le tariffe in vigore nel primo trimestre 2005.

Vale inoltre la pena sottolineare che, secondo le prime stime, l'onere risultante dal meccanismo di sconti domenicali applicati alle tariffe D2 e D3 dovrebbe essere più che compensato dalla riduzione del costo medio di approvvigionamento da parte dell'Acquirente unico conseguente allo spostamento di carico dalle ore piene verso le ore vuote. Tali valutazioni, effettuate rispetto a scenari di prezzo dell'energia sostanzialmente statici, dovranno in ogni caso essere riconsiderate in relazione agli aggiustamenti delle politiche di offerta di energia elettrica al variare del profilo della domanda.

Tab. 2 - Stima dell'onere di compensazione a carico dell'Acquirente unico

Ipotesi aumento consumi domenicali	Onere annuo da compensare (euro)			
	sc 35%: 95% clienti sc 50%: 5% clienti	sc 35%: 90% clienti sc 50%: 10% clienti	sc 35%: 85% clienti sc 50%: 15% clienti	sc 35%: 80% clienti sc 50%: 20% clienti
0%	42.506.164	43.397.901	44.289.639	45.181.377
15%	48.882.088	49.907.587	50.933.085	51.958.583
20%	51.007.397	52.077.482	53.147.567	54.217.652
25%	53.132.705	54.247.377	55.362.049	56.476.721

Una variazione percentuale dell'1% dei clienti che raggiungono l'obiettivo vale circa 2 milioni di euro in termini di onere da compensare

Spunti per la consultazione	
S9.	Si ritiene che le modalità proposte per il recupero dei minor ricavi derivanti dal meccanismo di sconti sui consumi domenicali siano adeguate? Se no, quali meccanismi alternativi potrebbero essere adottati? Con quali vantaggi?
S10.	Si ritiene che le modalità proposte per il recupero dei minor ricavi derivanti dal meccanismo di sconti sui consumi domenicali presentino difficoltà applicative dal punto di vista della gestione amministrativa?
S11.	Si ritiene che la gestione delle modalità applicative delle tariffe amministrate D2 e D3 sopra descritte comporti un aumento degli oneri amministrativi sostenuti dalle imprese distributrici e, conseguentemente, l'esigenza di adeguamento dei costi riconosciuti tramite l'elemento <i>cov</i> della componente σ_1 della tariffa D1? Se sì, si invita a voler quantificare e dettagliare l'origine di tali maggiori oneri.

4.2 Copertura degli oneri di perequazione derivanti dall'offerta di opzioni ulteriori domestiche biorarie

Al fine di garantire la piena copertura dei costi di approvvigionamento dell'energia elettrica sostenuti dalle imprese distributrici che offrono opzioni ulteriori domestiche biorarie, l'Autorità, con deliberazione n. 211/04, ha modificato il meccanismo di perequazione dei ricavi ottenuti dall'applicazione delle tariffe D2 e D3.

In base alle modifiche apportate alla formula di perequazione suddetta, gli eventuali scostamenti tra quanto effettivamente ricavato dalle imprese distributrici dall'applicazione della componente a copertura dei costi di approvvigionamento delle opzioni ulteriori domestiche biorarie e quanto avrebbero ricavato applicando la componente CAD prevista per le tariffe D2 e D3, vengono recuperati nella perequazione di fine anno (articolo 48 del Testo integrato come modificato e integrato con deliberazione n. 211/04). Non è prevista alcuna perequazione di eventuali minori ricavi in caso di applicazione di corrispettivi biorari o multiorari relativamente alla componente a copertura dei costi di distribuzione.

L'obiettivo di garantire il trasferimento del minor costo di approvvigionamento conseguente allo spostamento della domanda verso ore a basso carico in capo ai clienti che hanno consentito tale spostamento con il proprio comportamento di consumo vale anche nel caso delle opzioni ulteriori domestiche biorarie. Alla luce di tale valutazione, le considerazioni svolte in merito alla copertura dei minori ricavi derivanti dagli sconti domenicali sulle tariffe amministrative possono essere estese al caso delle opzioni ulteriori domestiche biorarie.

L'Autorità intende pertanto prevedere che il minor ricavo derivante dall'applicazione della componente a copertura dei costi di approvvigionamento delle opzioni biorarie (perequabili ai sensi della deliberazione n. 211/04) rispetto alla componente CAD delle tariffe D2 e D3 vengano recuperati con le stesse modalità previste per il minor ricavo derivante dall'applicazione degli sconti domenicali sulle tariffe D2 e D3 descritti nel paragrafo 3.

Spunti per la consultazione

S12.	Si condivide l'estensione delle modalità proposte per il recupero dei minor ricavi derivanti dal meccanismo di sconti sui consumi domenicali anche al fine della copertura dell'onere di perequazione derivante dall'applicazione di opzioni ulteriori domestiche biorarie?
------	---

5. Obblighi informativi

Come accennato in premessa la disponibilità di informazioni riguardo al profilo di prelievo rappresenta per i clienti domestici una premessa indispensabile per la diffusione e l'efficacia di un sistema di tariffazione di tipo biorario/multiorario.

I meccanismi di incentivo allo spostamento dei prelievi dei clienti domestici verso le ore di basso carico descritti nel paragrafo 3, nella visione dell'Autorità, rappresentano una fase di transizione verso l'applicazione generalizzata di tariffe domestiche biorarie o multiorarie. Tale fase di transizione deve anche consentire ai clienti domestici di acquisire informazioni circa il proprio profilo di prelievo e circa la differente onerosità associata a prelievi di energia elettrica nelle diverse ore della giornata.

A tal fine l'Autorità intende porre in capo alle imprese distributrici obblighi in materia di comunicazione in bolletta delle informazioni circa il profilo di prelievo, rilevanti nell'immediato e in prospettiva al fine di minimizzare la spesa per il consumo di energia elettrica in presenza di strutture tariffarie biorarie o multiorarie.

Per tutti i clienti domestici dotati di misuratore idoneo, in ogni fattura, dovranno essere evidenziati i consumi di energia elettrica così suddivisi:

- consumi effettuati nelle ore comprese tra le 9 e le 20 dei giorni dal lunedì al sabato;
- consumi effettuati nelle ore comprese tra le 20 e le 24 e tra le 0.00 e le 9 dei giorni da lunedì a sabato;
- consumi effettuati nelle giornate di domenica.

Le informazioni circa i prelievi così ripartiti dovranno essere inoltre riepilogate su base annuale.

In ogni caso gli utenti dovranno ricevere in ogni fattura tutte le informazioni necessarie per verificare il raggiungimento o meno gli obiettivi previsti dal meccanismo di sconto sui consumi domenicali di cui al precedente paragrafo 3 e, qualora avessero beneficiato di uno sconto, poterlo identificare in maniera chiara. In caso di mancato raggiungimento

degli obiettivi, invece, i clienti dovranno essere in grado di verificare quanto il proprio profilo di prelievo si è discostato dagli obiettivi medesimi.

Spunti per la consultazione	
S13.	Si ritiene che gli obblighi informativi sopra delineati comportino un aumento degli oneri amministrativi sostenuti dalle imprese distributrici e, conseguentemente, l'esigenza di adeguamento dei costi riconosciuti tramite l'elemento <i>cov</i> della componente σ_1 della tariffa D1? Se sì, si invita a voler quantificare e dettagliare l'origine di tali maggiori oneri.
S14.	Si ritiene che gli obblighi informativi in bolletta debbano essere estesi anche ai clienti domestici che hanno scelto un'opzione ulteriore bioraria con riferimento ai consumi effettuati nei raggruppamenti orari significativi ai fini dell'applicazione dell'opzione ulteriore scelta?
S15.	Si ritiene opportuno che almeno una volta all'anno tutti i clienti domestici ricevano informazioni relativamente al costo medio annuo che avrebbero sostenuto nel caso avessero adottato le altre opzioni tariffarie ulteriori domestiche eventualmente offerte dall'impresa distributtrice?

6. Installazione e attivazione dei misuratori atti a rilevare l'energia elettrica consumata nei raggruppamenti orari e adeguamento della remunerazione del servizio di misura

La diffusione presso l'utenza domestica di strutture tariffarie biorarie o multiorarie è, ovviamente, subordinata all'installazione ed all'attivazione dei misuratori idonei. Le maggiori imprese distributrici operanti sul territorio nazionale hanno da alcuni anni avviato l'installazione di detti misuratori, ma lo stato di avanzamento di tale attività risulta fortemente differenziato da impresa a impresa.

L'Autorità intende prevedere disincentivi per le imprese che non provvederanno ad adeguare la dotazione di misuratori per la propria clientela domestica, con l'effetto di escludere tale clientela dall'accesso ai nuovi meccanismi tariffari proposti e facendo venir meno la possibilità di trasferire a tali clienti domestici un adeguato segnale di prezzo su base multioraria.

Bisogna inoltre ricordare che i vigenti livelli tariffari a remunerazione del servizio di misura dell'energia elettrica, introdotti con deliberazione n. 5/04, riflettono i consistenti investimenti effettuati negli ultimi anni per il rinnovo del parco misuratori dei clienti in bassa tensione, inclusi gli utenti domestici. La presenza di una tariffa unica nazionale, in tale prospettiva, rischia di far emergere problematiche di *free-riding* tra le imprese

distributrici: le imprese che non hanno effettuato tali investimenti, infatti, finiscono per godere della maggiore remunerazione conseguente agli investimenti realizzati da altre imprese.

Inoltre, nel caso di eccessiva dilatazione dei tempi intercorrenti tra l'installazione di misuratori evoluti, idonei alla rilevazione bioraria o multioraria e l'effettiva attivazione delle potenzialità di tali misuratori, si evidenzia un fenomeno non desiderabile di incremento del costo sostenuto dai clienti finali per remunerare la misura senza alcuna evoluzione del servizio associato.

Alla luce di tali considerazioni, **l'Autorità intende definire un meccanismo di adeguamento del costo riconosciuto all'impresa distributtrice per il servizio di misura erogato ai clienti domestici, sulla base degli investimenti da essa effettuati per l'installazione e l'effettiva attivazione dei misuratori idonei all'applicazione dei meccanismi di incentivazione descritti nel paragrafo 3, ovvero all'applicazione di opzioni tariffarie biorarie o multiorarie.**

Tale meccanismo è destinato ad essere applicato a tutte le imprese distributrici, con tempistiche differenziate in funzione della numerosità della clientela servita. Le imprese distributrici dovranno provvedere a dotare di misuratore idoneo una quota crescente nel tempo di clienti domestici; in alternativa, il costo riconosciuto a copertura del servizio di misura per i clienti domestici (elemento *mis* della componente σ_1 della tariffa D1) verrà gradualmente ridotto. Detta riduzione, in presenza delle tariffe D2 e D3, verrà effettuata in sede di applicazione del meccanismo di perequazione dei ricavi derivanti dall'applicazione delle tariffe D2 e D3.

Gli obiettivi che l'Autorità intende fissare e i criteri di adeguamento del costo riconosciuto per il servizio di misura sono sintetizzati nella tabella seguente.

Tab. 3 Piano di installazione presso la clientela domestica dei misuratori idonei

Termine		Obiettivo	Riduzione	
<i>Imprese con meno di 50.000 punti di prelievo</i>	<i>Imprese con più di 50.000 punti di prelievo</i>	<i>Quota clienti domestici con misuratore idoneo^(a)</i>	<i>Quota clienti domestici effettivamente dotati di misuratore idoneo^(b)</i>	<i>Adeguamento costo riconosciuto^(c)</i>
30 settembre 2007	30 settembre 2006	10%	< 10%	-5% / -10%
30 settembre 2008	30 settembre 2007	30%	≤ 10%	-15% / -20%
			> 10% e <30%	-8% / -12%
30 settembre 2009	30 settembre 2008	100%	≤ 30%	-30% / -35%
			> 30% e <100%	-10% / -15%

^(a) e ^(b) La percentuale si riferisce ai clienti domestici dotati di misuratore idoneo attivo in tutte le sue funzionalità.

^(c) In tale colonna sono riportati livelli indicativi della riduzione che l'Autorità intende applicare all'elemento *mis* della componente σ_1 della tariffa D1, nell'anno successivo rispetto al termine indicato nelle prime due colonne. La riduzione è commisurata al numero di clienti domestici effettivamente dotati di misuratore idoneo.

Con riferimento a ciascuna utenza domestica dotata di misuratore idoneo, in ogni caso, le imprese distributrici dovranno essere in grado di attuare gli sconti sui consumi domenicali secondo le modalità illustrate nel paragrafo 3 o di applicare, se offerte, opzioni ulteriori domestiche biorarie, entro 180 giorni dall'installazione di detto misuratore.

A partire dal 30 settembre 2006 (30 settembre 2007 per le imprese di minore dimensione), ciascuna impresa distributtrice dovrà comunicare all'Autorità il raggiungimento o meno dell'obiettivo in termini di numero di installazioni e l'avvenuto rispetto dei termini previsti per rendere i misuratori idonei all'applicazione delle tariffe biorarie.

Per quanto riguarda le caratteristiche dei misuratori da installare, l'Autorità ritiene opportuno non imporre, al momento, particolari specifiche tecniche, ma, piuttosto, appare sufficiente fissare alcuni requisiti minimi che detti misuratori devono possedere in termini di flessibilità nella rilevazione dei consumi di energia elettrica. Le imprese distributrici sono pertanto chiamate ad installare misuratori caratterizzati da prestazioni tali da consentire almeno l'applicazione agli utenti domestici di tariffe o opzioni tariffarie ulteriori che prevedano corrispettivi articolati in funzione della rilevazione dei

consumi di energia elettrica in tre o più raggruppamenti orari, organizzati, ad esempio, come quelli previsti nel paragrafo 3 del presente documento.

<i>Spunti per la consultazione</i>	
S16.	Si ritiene che la tempistica proposta dall’Autorità per l’installazione e attivazione di misuratori idonei sia compatibile rispetto ad eventuali vincoli tecnologici e di disponibilità dei misuratori? Se no, specificare.
S17.	Si ritiene condivisibile la proposta rimodulazione del costo riconosciuto per il servizio di misura nel caso di mancata installazione dei misuratori idonei?
S18.	Si ritiene opportuno prevedere, oltre ai requisiti minimi sopra esposti, che i misuratori idonei offrano la possibilità di rilevazione oraria bimestrale dei consumi?

7. Regolazione dell’offerta alle utenze domestiche di “garanzie di origine” dell’energia elettrica da fonti rinnovabili

Attualmente in Italia il sostegno delle fonti energetiche rinnovabili è attuato attraverso l’emissione di certificati verdi, ossia certificazioni di produzione da fonte rinnovabile rilasciate dal Gestore della rete di trasmissione nazionale (di seguito: il Gestore) secondo le direttive previste dal decreto 11 novembre 1999 e successive modificazioni, emanato ai sensi dell’articolo 11 del decreto legislativo 79/99.

Gli oneri sostenuti dai produttori e dagli importatori conseguenti all’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 11 del decreto legislativo n. 79/99, relativamente alla quantità di energia elettrica destinata ai clienti del mercato vincolato fino al momento di entrata in operatività del sistema delle offerte, vengono compensati attraverso un’apposita componente tariffaria, denominata elemento VE, che viene versata sul Conto oneri per certificati verdi istituito presso la Cassa conguaglio per il settore elettrico.

La Direttiva 2001/77/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 settembre 2001 ha promosso un maggior contributo delle fonti energetiche alla produzione di elettricità nel mercato interno dell’Unione Europea al fine di promuovere, tra l’altro, la protezione dell’ambiente, lo sviluppo sostenibile e la sicurezza degli approvvigionamenti. Secondo tale direttiva, attuata in Italia con il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, gli Stati membri dell’Unione devono prevedere, su richiesta, il rilascio di “garanzie d’origine” che attestino la fonte energetica da cui è stata prodotta l’elettricità, le date ed

i luoghi di produzione, in modo da consentire ai produttori di elettricità di dimostrare che l'energia elettrica da essi venduta, e così garantita, è prodotta da fonti energetiche rinnovabili.

In tale contesto normativo, l'Autorità ha avviato proprie valutazioni in relazione alle seguenti problematiche:

- la promozione delle fonti rinnovabili può essere attuata anche tramite la commercializzazione diretta ai clienti domestici di “garanzie d'origine” che attestino la fonte energetica da cui è stata prodotta l'energia elettrica?
- in caso affermativo, essendo la clientela domestica tuttora vincolata, quali meccanismi regolatori possono massimizzare l'efficacia di tale strumento, ferma restando l'esigenza di tutela di detti clienti?
- come garantire la trasparenza e la non discriminatorietà dell'offerta delle “garanzie d'origine”?

In merito, occorre ricordare preliminarmente che la disciplina vigente prevede che la responsabilità della fornitura dell'energia elettrica ai clienti vincolati e, dunque ai clienti domestici, sia riservata all'Acquirente unico. Le imprese distributrici, pertanto, assumono un ruolo di rivenditore di un “bene” non approvvigionato in proprio e rivenduto a prezzo amministrato.

Fermo restando quanto detto sopra, l'offerta ai clienti domestici di “garanzie di origine” dell'energia elettrica da fonti rinnovabili (di seguito: “garanzie d'origine”) potrebbe essere attuata secondo differenti schemi.

7.1 Approvvigionamento dei certificati d'origine da parte dell'Acquirente unico

In base all'articolo 4, comma 2 del decreto legislativo n. 79/99, tra i compiti affidati all'Acquirente unico vi è quello di garantire la diversificazione delle fonti energetiche anche con l'utilizzazione delle energie rinnovabili.

In coerenza con la suddetta disposizione del decreto legislativo n. 79/99, l'orientamento dell'Autorità è quello di prevedere che sia l'Acquirente unico, operando secondo criteri di economicità, trasparenza e non discriminatorietà, ad acquistare, per conto dei distributori, le “garanzie di origine” da offrire ai clienti domestici.

In termini operativi, i clienti domestici saranno chiamati a comunicare alla propria impresa distributrice, entro il 15 ottobre 2005, la volontà di acquistare “garanzie d’origine”, per un periodo non inferiore a 3 bimestri, a partire dal primo bimestre dell’anno successivo, tacitamente rinnovabile.

I clienti avranno facoltà di recedere dall’impegno assunto, ed eventualmente riassumere l’impegno in un momento successivo, ma dandone preventiva comunicazione alla propria impresa distributrice, fermo restando il periodo minimo di tre bimestri di durata dell’adesione al meccanismo. L’adesione o la disdetta dal meccanismo potrà essere richiesta all’impresa distributrice entro la fine del mese di aprile o di ottobre di ciascun anno ed avrà efficacia a partire, rispettivamente, dal successivo mese di luglio o di gennaio.

Ciascuna impresa distributrice trasferirà all’Acquirente Unico, la prima volta entro il 30 novembre 2005, le informazioni circa la quantità di “garanzie d’origine” da acquistare per soddisfare la domanda dei propri clienti domestici. Le comunicazioni successive dovranno avvenire entro la fine dei mesi di maggio e di novembre di ciascun anno e saranno riferite alla quantità di garanzie di origine che l’Acquirente unico dovrà acquistare rispettivamente per i successivi periodi luglio–dicembre e gennaio–giugno.

L’offerta dei certificati di origine da parte delle imprese distributrici ai clienti domestici non comporterà la proposta di opzioni ulteriori domestiche specifiche, bensì la predisposizione, oltre alla consueta componente CAD prevista dalle tariffe D2 e D3, anche di una componente CAD “verde” maggiorata in funzione del costo delle “garanzie di origine” approvvisionate dall’Acquirente unico.

Sia l’Acquirente unico che le imprese distributrici dovranno dare separata evidenza contabile dei costi e dei ricavi derivanti dalla commercializzazione delle “garanzie di origine”. Le imprese distributrici, inoltre, saranno tenute ad evidenziare, in occasione di ciascuna fatturazione, l’importo addebitato al cliente in relazione alle “garanzie d’origine”.

Resta inteso che nel caso di adesione all’offerta di “garanzie di origine”, la componente di costo associato a dette garanzie non sarà oggetto delle riduzioni sui consumi domenicali descritte nel paragrafo 3 del presente documento.

<i>Spunti per la consultazione</i>	
S19.	Si ritiene che lo schema proposto sia efficace al fine della promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili?
S20.	Si ritiene che lo schema proposto comporti difficoltà nella gestione delle informazioni da parte delle imprese distributrici e dell'Acquirente unico?
S21.	Si ritiene che l'Acquirente unico possa incontrare difficoltà nella gestione delle attività connesse alla commercializzazione delle “garanzie di origine” secondo lo schema proposto?
S22.	Si ritiene opportuno che l'offerta di “garanzie di origine”, secondo lo schema proposto, venga estesa a tutti i clienti del mercato vincolato, ossia anche ai clienti non domestici che non hanno ancora esercitato il diritto di stipulare contratti di approvvigionamento dell'energia elettrica sul libero mercato?

7.2 Schemi alternativi per la commercializzazione delle garanzie di origine agli utenti domestici

In alternativa all'affidamento all'Acquirente unico del ruolo di soggetto responsabile per l'approvvigionamento delle “garanzie d'origine”, è possibile ipotizzare di assegnare tale responsabilità alle imprese distributrici. Ciò può avvenire secondo diverse modalità.

Uno schema alternativo a quello esposto nel paragrafo 7.1 prevede che sia l'impresa distributtrice, al di fuori del sistema delle opzioni tariffarie, ad offrire ai propri clienti, come un prodotto separato, svincolato dalla fornitura di energia elettrica, la possibilità di acquistare “garanzie di origine”, eventualmente commisurate al consumo effettivo del cliente.

Tale forma di offerta prevede l'utilizzo dei canali commerciali dell'impresa distributtrice quale fornitrice del servizio elettrico ai clienti del mercato vincolato. In tale prospettiva assume cruciale importanza:

- la separata evidenza dei costi commerciali aggiuntivi connessi all'utilizzo delle strutture commerciali dell'impresa distributtrice al fine della commercializzazione delle “garanzie d'origine”;
- l'accessibilità, senza discriminazioni, per tutti soggetti interessati a commercializzare “garanzie d'origine”, dei servizi commerciali dell'impresa distributtrice;

- l'introduzione di forme di controllo circa l'affidabilità e la trasparenza delle "garanzie d'origine" offerte.

Tale soluzione organizzativa rende pertanto necessarie la quantificazione degli oneri amministrativi riconoscibili alle imprese distributrici per questo tipo di attività e la definizione di una procedura, certa, trasparente e non discriminatoria per la loro copertura.

In termini applicativi, l'Autorità è chiamata a fissare la tariffa applicabile dalle imprese distributrici a copertura dei propri oneri amministrativi connessi alla commercializzazione delle "garanzie d'origine". Inoltre, ai fini di garantire l'affidabilità e la trasparenza delle "garanzie d'origine" offerte, devono essere introdotti obblighi informativi specifici in capo ai soggetti che intendano commercializzare dette "garanzie d'origine" per tramite dell'impresa distributtrice.

Un altro schema alternativo, che si ritiene possa favorire una più coerente ricaduta a livello territoriale degli investimenti per la diffusione dell'energia elettrica da fonte rinnovabile, prevede che l'impresa distributtrice offra opzioni ulteriori domestiche "verdi" con corrispettivi associati a "garanzie di origine".

In questo caso occorrere introdurre meccanismi regolatori affinché le imprese distributrici siano obbligate ad approvvigionare le "garanzie di origine" con procedure trasparenti e non discriminatorie.

Particolare cautela deve essere dedicata alla definizione di obblighi in materia di trasparenza della destinazione dei ricavi aggiuntivi connessi alla cessione di "garanzie d'origine".

In termini applicativi, l'impresa distributtrice è chiamata ad attivare procedure trasparenti e non discriminatorie per l'individuazione del fornitore delle "garanzie di origine" da offrire ai clienti domestici tramite specifica opzione tariffaria ulteriore, sottoposta all'approvazione dell'Autorità. Il distributore deve inoltre dare opportuna evidenza contabile dei flussi finanziari connessi all'acquisto e alla rivendita delle "garanzie d'origine", nonché predisporre prospetti informativi relativi agli effetti generati dall'impiego dei suddetti flussi.

<i>Spunti per la consultazione</i>	
S23.	Si ritiene che l'affidamento del ruolo di soggetto responsabile per l'approvvigionamento delle "garanzie d'origine" alle imprese distributrici presenti dei vantaggi rispetto all'attribuzione del medesimo ruolo all'Acquirente unico? Se sì, quali?
S24.	Quali oneri commerciali in capo all'impresa distributtrice si ritiene siano associati ai vari schemi proposti?